

Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n. 13/7291/2011

OGGETTO: COMUNE DI OSASIO - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - D.C.C. N. 40 DEL 27/11/2010 E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE CON D.C.C. N. 1 DEL 11/01/2011 - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. adottato dal Comune di Osasio, con deliberazione C.C. n. 40 del 27 novembre 2010 e con deliberazione C.C. n. 1 del 11/01/2011 di integrazione della documentazione di Variante con la “*Relazione Geologica*”, trasmesso alla Provincia in data 28 gennaio 2011 (pervenuto il 03/02/2011), ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

(Prat. n. 017/2011)

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 40 del 27 novembre 2010 e n. 1 del 11 gennaio 2011 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, nasce dalla specifica esigenza di recepire, all’interno del testo normativo e relativamente ad uno specifico insediamento produttivo, le comunicazioni intercorse tra il Comune e gli Enti sovracomunali A.R.P.A. e Regione Piemonte a seguito dell’approvazione della Variante Strutturale Parziale al P.R.G.C. avvenuta con D.G.R. 5 giugno 2006, n. 13-3039, in merito alle modifiche *ex officio* introdotte in corso di approvazione della Variante al P.R.G. in accoglimento del parere datato 10 marzo 2006, dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.), relative ad un’area destinata ad “*impianti produttivi di nuova costruzione*” in prossimità di frazione Balbo e definite all’art. 2.32 delle N.T.A. del Piano. Successivamente alla approvazione, il Comune richiedeva chiarimenti sia all’ARPA che alla Regione, ottenendo in data 6 giugno 2008, dal “*Settore Urbanistico Territoriale-Area metropolitana*” della Regione il seguente parere definitivo, il quale non accogliendo la proposta di eliminazione del vincolo introdotto *ex officio* demanda ... le “... *modifiche della disciplina dell’area ... ad iniziativa dell’Amministrazione comunale con l’adozione di specifica nuova variante al PRG contestuale o successiva all’adeguamento al PAI*”. Il Comune di Osasio ha nel frattempo avviato gli studi per l’adeguamento del Piano al P.A.I.. La documentazione allegata contiene la verifica del rispetto dei parametri di cui al settimo comma dell’art. 17 L.R. 56/77, la coerenza dell’intervento con i Piani sovracomunali e con il Piano di Zonizzazione Acustica; la compatibilità della variazione con la valutazione del rischio idrogeologico, è

stata integrata successivamente all'adozione della Variante, con deliberazione C.C. n. 1 del 11/01/2011; riporta, infine, le cause di esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), come richiesto dalla D.G.R. n. 13-8784 del 9 giugno 2008;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'articolo 20 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'articolo 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Osasio con deliberazione C.C. n. 40 del 27 novembre 2010 e con deliberazione C.C. n. 1 del 11/01/2011 di integrazione della documentazione di Variante con la *“Relazione Geologica”*, le seguenti osservazioni:
 - a) con riferimento alla modifica proposta, si invita l'Amministrazione Comunale a valutare se l'applicazione del settimo comma, articolo 17 L.R. 56/77 risponda alle indicazioni formulate dal Settore competente della Regione Piemonte, con nota prot. 25278/0814 del 6 giugno 2008, la quale in conclusione riporta quanto segue *“... Modifiche alla disciplina dell'area sono proponibili solo ad iniziativa dell'Amministrazione Comunale con l'adozione di specifica nuova variante al PRG contestuale o successiva all'adeguamento al PAI.”*, in quanto, in linea generale, le Varianti di adeguamento al P.A.I. sono da ritenersi di livello strutturale (cfr: *Circolare Presidente Giunta Regionale, 5 agosto 1998, n. 12/PET*);
 - b) per quanto attiene l'avvio degli studi dell'adeguamento al P.A.I. del territorio comunale, segnalato dall'Amministrazione Comunale, dalla documentazione di Variante non si evince se la valutazione del rischio sia stata almeno condivisa a livello di Tavolo Tecnico con la Regione Piemonte e pertanto, la *Classe II di rischio idrogeologico* individuata per l'area oggetto di intervento, potrebbe variare a seguito di approfondimenti;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;

3. **di trasmettere** al Comune di Osasio la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 2 marzo 2011

Il Dirigente
Arch. Gianfranco Fiora
(F.to in originale)